

COMUNE DI S. VITTORIA D'ALBA

Diritti Segreteria

€

PC 36/15



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA  
Provincia di Cuneo



Piazza Marone n. 2 C.A.P. 12069

Tel. 0172/479407 - Fax 0172/478744 - e.mail: suapsantavittoria@dadapec.com

## SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

### PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N° 38/2014

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 6883

Vista l'istanza inoltrata in data 27/10/2014 dalla Sig.ra LESINA Sandra, residente in Alba via Crispi n.33, L.R. della Ditta **ITALGELATINE S.p.a.**, P.ta IVA 01743650044, con sede legale in Santa Vittoria d'Alba, Strada Statale n.201, tendente ad ottenere il rilascio del Provvedimento Unico per l'Autorizzazione Unica Ambientale Ditta **ITALGELATINE S.p.a.**, con sede legale in Santa Vittoria d'Alba, Strada Statale n.201, in corrispondenza della particella catastale n.85 del Foglio n. 7 del Comune di Santa Vittoria d'Alba;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni - con particolare riferimento al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 128, entrato in vigore il 26 agosto 2010;

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**Visto** il D.P.R. n.160 del 07/09/2010;

**Vista** la documentazione presentata dal richiedente;

**Visti** i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:

- **Atto di assenso** del Dirigente della DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE - SETTORE TUTELA TERRITORIO della Provincia di Cuneo ai sensi del D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito all'Autorizzazione Unica Ambientale rif. pratica n. 268 e relativi allegati (A-B).

**Visto** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il

## PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

alla Sig.ra **LESINA Sandra**, L.R. della Ditta **ITALGELATINE S.p.a.**, P.ta IVA 01743650044, tendente ad ottenere il rilascio del Provvedimento Unico per l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Condizionando il presente, al rispetto delle osservazioni e prescrizioni contenute negli atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, sopracitati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del provvedimento pena la decadenza del presente atto autorizzativo.

La durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale dello stabilimento è di **15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento abilitativo;

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante consegna a mano; dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.

Si certifica che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Santa Vittoria d'Alba, , **19/11/2015**

IL RESPONSABILE dello SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTIVE  
Geom. Romina CASSINELLI



Il presente provvedimento autorizzativo unico è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba in data ..01/12/2015..e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Romina Cassinelli



RELAZIONE DI NOTIFICA N°...343/15

Il sottoscritto messo comunale attesta di aver notificato in data 17/12/15 il presente atto consegnandone copia a mani di Geom. Domenico Colombo

IL MESSO COMUNALE



IL RICEVENTE







Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2014/08.21/512  
Rif. Pratica n. 268

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta ITALGELATINE SpA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- in data 30/10/2014 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dal SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, l'istanza, presentata dalla Ditta **ITALGELATINE SpA**, con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201 - P. I.V.A. 01743650044 - intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201;
- nell'istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta **ITALGELATINE SpA** chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - Autorizzazione n. 386 del 24/07/2012, relativa alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
  - Autorizzazione n. 2/2013 del 12/07/2013, relativa all'aggiornamento del provvedimento emissioni in atmosfera, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba;
  - Autorizzazione n. 855 del 30/12/2011, relativa allo scarico delle acque reflue industriali e domestiche, rilasciata dalla Provincia di Cuneo, modificata con provvedimento n. 71 del 17/02/2012 della Provincia di Cuneo e con successivo provvedimento n. 11/2013 del 25/09/2013 del SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba;
  - Autorizzazione n. 14/2012 del 19/11/2013, relativa allo scarico delle acque reflue industriali di raffreddamento, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba;
  - Autorizzazione n. 453 del 19/05/2011, relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- la suddetta istanza è stata presentata in occasione della modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- in data 18/11/2014, con nota prot. n. 111407, a seguito di verifica documentale, è stata trasmessa alla ditta, per il tramite del SUAP, una richiesta di adempimenti per completare la domanda presentata;

- in data 15/12/2014 la ditta, per il tramite del SUAP, ha trasmesso la documentazione richiesta da cui emerge la necessità di inserire in AUA anche il titolo relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- in data 03/02/2015 si è tenuta, a seguito di apposita convocazione, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., in relazione alla molteplicità degli interessi ed ambiti territoriali coinvolti, a cui sono stati invitati il Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba, sede dell'impianto, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante. Sono stati invitati, altresì, i Sindaci dei Comuni di Alba, Bra, Cherasco, Magliano Alfieri, Monticello d'Alba, Roddi e Verduno, su cui insistono i terreni oggetto di spandimento dei fanghi;
- della convocazione della suddetta conferenza da parte della Provincia è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio da parte del Comune di Santa Vittoria d'Alba;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che vi erano molti aspetti da definire e, pertanto, il procedimento è stato sospeso nell'attesa di ricevere la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 12315 del 09/02/2015, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 05/05/2015 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta ITALGELATINE SpA a seguito della ricezione della nota provinciale suddetta;
- in data 09/06/2015 si è tenuta, a seguito di apposita convocazione, la seconda Conferenza di Servizi, cui sono stati invitati, al fine di esaminare le integrazioni pervenute, il Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e, per fornire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, con cui si esprime un parere sostanzialmente positivo, ma, nel contempo, viene rilevata la necessità di ottenere ulteriori informazioni tecniche per la corretta stesura del provvedimento;
- con nota prot. n. 62463 del 24/06/2015, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, le ulteriori integrazioni necessarie;
- con nota prot. n. 62664 del 25/06/2015 è stato chiesto ai Sindaci dei Comuni di Alba, Monticello d'Alba, Santa Vittoria d'Alba e Sommariva del Bosco, interessati dalle operazioni di spandimento fanghi, di esprimere un parere in merito alla sussistenza di vincoli edilizi, urbanistici o altri motivi ostativi allo svolgimento delle operazioni oggetto di autorizzazione, cui è stato fornito riscontro unicamente dai Comuni di S.Vittoria d'Alba e di Monticello d'Alba, le cui indicazioni sono state recepite nel presente provvedimento;
- in data 24/09/2015, 13/10/2015 e 15/10/2015 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta ITALGELATINE SpA a seguito della ricezione della nota provinciale suddetta;

- in data 02/11/2015 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

**ritenuto che:**

- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica:
  1. è risultato necessario stabilire prescrizioni specifiche inerenti interventi di miglioramento delle prestazioni e della gestione dei sistemi di trattamento delle acque reflue industriali derivanti dal processo (inserimento di una coppia di sonde pH per la regolazione del dosaggio della calce a monte del sistema di trattamento; completamento d'interventi presso i flottatori del grasso e relativo monitoraggio; installazione di sistemi di allarme; implementazione di un protocollo operativo di gestione, monitoraggio e manutenzione dell'impianto di trattamento; sviluppo di uno studio di fattibilità sulla separazione delle acque di raffreddamento; previsione d'interventi di adeguamento per le acque meteoriche);
  2. è risultato necessario stabilire prescrizioni specifiche inerenti le modalità di gestione ed analisi dei fanghi di depurazione da avviare alle operazioni di utilizzo agronomico (invio a cadenza almeno mensile dell'elenco delle date e dei terreni previsti; disposizioni sulle modalità di esecuzione delle analisi ed, in particolare, sulla valutazione della fitotossicità dei fanghi; disposizioni circa l'effettuazione di ulteriori analisi);
  3. in considerazione delle motivazioni addotte dai Comuni di Alba e Santa Vittoria d'Alba - nelle rispettive Deliberazioni Comunali trasmesse - nelle quali i Comuni suddetti hanno chiesto lo stralcio di alcuni terreni, tra quelli individuati dalla Ditta per lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, tenuto conto dell'elevato numero dei terreni ammessi alle operazioni medesime, della consistente estensione di superficie agraria potenzialmente interessata e della limitata incidenza degli stralci richiesti, si è reputato di non includere nell'elenco dei terreni autorizzati alle operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:
    - quelli per i quali il Comune di Alba, nella Deliberazione Comunale n. 25 del 30/01/2015 ha chiesto lo stralcio;
    - quelli per i quali il Comune di Santa Vittoria d'Alba, nella Deliberazione Comunale n. 68 del 20/07/2015 ha chiesto lo stralcio;

**visti**

- la D.C.M. del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme tecniche generali in materia di scarichi;
- la L.R. 26/03/1990, n. 13 e s.m.i.: "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- il Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99: "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i.;

- la L.R. 17/11/1993, n. 48: "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 2, 2° e 3° comma, della suddetta L.R. 48/93, che riconosce di interesse provinciale sia gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale o di competenza regionale, sia gli scarichi di uno stesso insediamento che si configurino e di interesse comunale e di interesse provinciale;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 48/93;
- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";
- la D.G.R. 2-4446 del 6 dicembre 1995 avente per oggetto: "Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 59. Procedure amministrative - Art. 28. Deleghe alle Province in materia di smaltimento rifiuti - Criteri generali" e s.m.i., che all'Allegato 5B stabilisce il contenuto prescrittivo dei provvedimenti autorizzativi relativi all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
- la D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996, con particolare riferimento all'Allegato 5, che riassume i criteri generali per la presentazione della documentazione di rito e per la formulazione di prescrizioni riguardanti l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 29/12/2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materie di tutela delle acque";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione";
- il "Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;

- il D.P.G.R. 11 luglio 2006, n. 6/R, Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazioni di fonti regionali secondarie", con cui, tra gli altri, è stato abrogato il "Regolamento per lo smaltimento in agricoltura dei fanghi residuati da processi di depurazione delle acque reflue", promulgato con D.P.G.R. n. 4558 del 23 giugno 1986;
- la D.C.R. 13/03/2007 n. 117 - 10731 "Approvazione del Piano di tutela delle acque";
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la D.G.R. n. 41-855 del 29/12/2014, che ha aggiornato la zonizzazione del territorio regionale piemontese con riferimento alla Qualità dell'Aria;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## **DISPONE**

**di adottare**, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini del rilascio, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta **ITALGELATINE SpA** con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201 - P.IVA 01743650044;

## **DA' ATTO CHE**

- i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
- Autorizzazione n. 386 del 24/07/2012, relativa alle emissioni in atmosfera, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- Autorizzazione n. 2/2013 del 12/07/2013, relativa all'aggiornamento del provvedimento emissioni in atmosfera, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba;

- Autorizzazione n. 855 del 30/12/2011, relativa agli scarichi delle acque reflue, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- Autorizzazione n. 14/2012 del 19/11/2013, relativa agli scarichi delle acque reflue, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba;
- Autorizzazione n. 453 del 19/05/2011, relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura, rilasciata dalla Provincia di Cuneo;
- Autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, c.8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201, della Ditta **ITALGELATINE SpA** con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201 - P.IVA 01743650044 - **deve essere esercito e gestito nel pieno rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- **la durata dell'autorizzazione unica ambientale è di 15 anni** decorrenti dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- l'impresa deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue ed emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Ditta **ITALGELATINE SpA** deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità competente;

- copia dell'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- copia del presente provvedimento viene trasmessa al SUAP del comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, per il rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta **ITALGELATINE SpA** con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201 - P.IVA 01743650044;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

*Coordinamento istruttoria*  
*Marino Guido*  
*Funzionari estensori*  
*Marino Guido*  
*Bongiovanni Daniela*  
*Marabotto Massimiliano*



## ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta ITALGELATINE SpA  
sede SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA, 201

### ALLEGATO 1

<b>SCARICHI ACQUE REFLUE.....</b>	<b>1</b>
Quadro emissivo.....	1
Limiti di emissione ed autocontrolli .....	2
Prescrizioni per lo scarico n. 1 (acque reflue industriali di processo) .....	1
Prescrizioni per entrambi gli scarichi (n. 1 e n. 2).....	2
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA .....</b>	<b>1</b>
Quadro emissivo.....	1
Prescrizioni.....	1
<b>UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.....</b>	<b>3</b>
Prescrizioni.....	3

# SCARICHI ACQUE REFLUE

## Quadro emissivo

Scarico finale	Tipologia di acque reflue	Impianto / fase di trattamento	Modalità di scarico	Recettore	Localizzazione scarico	Codice Scarico
1	<p>Acque reflue <b>industriali</b> (acque di processo e quota parte di acque di raffreddamento),</p> <p>acque reflue <b>domestiche</b>,</p> <p>quota parte di acque meteoriche</p>	<p>Impianto di trattamento biologico a fanghi attivi (portata nominale: 400 mc/h)</p> <p>Linea acque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sgrigliatura;</li> <li>▪ sedimentazione primaria;</li> <li>▪ equalizzazione;</li> <li>▪ correzione pH (dosaggio calce);</li> <li>▪ trattamento biologico a fanghi attivi (denitrificazione, pre-ossidazione, ossidazione);</li> <li>▪ sedimentazione secondaria.</li> </ul> <p>Linea fanghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ispessimento;</li> <li>▪ disidratazione meccanica (centrifugazione).</li> </ul>	Continua	<p>Corpo idrico superficiale</p> <p>Fiume Tanaro</p> <p>Sponda sinistra</p>	<p>Comune di Santa Vittoria d'Alba</p> <p>Foglio n. 7</p> <p>Particella catastale n. 19</p>	CN2443002
2	<p>Acque reflue <b>industriali</b> di raffreddamento</p>	-	Continua	<p>Corpo idrico superficiale</p> <p>Torrente Mellea</p> <p>Sponda destra</p>	<p>Comune di Santa Vittoria d'Alba</p> <p>Foglio n. 7</p> <p>Particella catastale n. 44</p>	CN2443003



**Limiti di emissione ed autocontrolli**

Punto di campionamento	Descrizione	Limiti di emissione	Scadenza minima autocontrolli	Parametri minimi da ricercare negli autocontrolli
1	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel corpo idrico recettore	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – colonna "scarico in acque superficiali"	Ogni due mesi (*)	pH, materiali in sospensione totali, BOD <sub>5</sub> , COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Alluminio, Ferro, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali, Saggi di tossicità acuta (è sufficiente il saggio su <i>Daphnia Magna</i> )
2	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel corpo idrico recettore	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – colonna "scarico in acque superficiali"	Ogni sei mesi (*)	pH, materiali in sospensione totali, BOD <sub>5</sub> , COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali, Saggi di tossicità acuta (è sufficiente il saggio su <i>Daphnia Magna</i> )

(\*) La periodicità decorre dalla data dell'ultimo autocontrollo



## **Prescrizioni per lo scarico n. 1 (acque reflue industriali di processo)**

### **1) entro il 31/12/2015:**

- 1.1. dev'essere reso operativo un sistema strutturato finalizzato al dosaggio della calce a monte del sistema di trattamento (prima della grigliatura), consistente in una coppia di sonde di pH di cui una posizionata prima del punto di dosaggio della calce e l'altra immediatamente dopo il sedimentatore primario;
- 1.2. devono essere completati gli interventi previsti presso i flottatori del grasso (messa in parallelo dei flottatori esistenti e dosaggio acido solforico), finalizzati a migliorare la qualità dei reflui industriali prima dell'immissione nei sistemi di trattamento delle acque;
- 1.3. dev'essere installato un sistema di allarmi che avverta personale aziendale di un eventuale fuori servizio nel periodo in cui l'impianto non è presidiato, contattando telefonicamente l'addetto reperibile sulle 24 ore. Tali allarmi andranno posizionati sui punti critici dell'impianto (ad esempio: quadro elettrico generale, pompe sollevamento, vasche di ossidazione, compressori)

### **2) entro 6 mesi dalla notifica dell'autorizzazione unica ambientale:**

- 2.1. la Ditta deve formalizzare un protocollo operativo di gestione, monitoraggio e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, recante precisa ed analitica indicazione delle operazioni individuate per assicurare la gestione, il monitoraggio e la manutenzione dei sistemi di trattamento, nonché i soggetti responsabili dei controlli e le procedure adottate per assicurare la sorveglianza e la corretta conduzione dell'impianto anche nei giorni festivi e nel periodo notturno. Il relativo documento deve essere conservato presso lo Stabilimento a disposizione degli Organi di controllo;
  - 2.2. deve essere trasmesso alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Santa Vittoria d'Alba, uno studio di fattibilità, a firma di tecnico abilitato, sulla separazione delle acque di raffreddamento dalle linee di adduzione delle acque reflue industriali e domestiche all'impianto di depurazione, valutando i costi e le tempistiche di realizzazione;
- 3) a decorrere dal completamento dei suddetti interventi presso i flottatori del grasso (di cui alla prescrizione n. 2) sopra riportata), deve essere condotto un **monitoraggio di durata almeno semestrale** di verifica delle ricadute degli accorgimenti adottati sul ciclo dei trattamenti delle acque reflue;**
- 4) entro il 31/07/2016, deve essere trasmessa alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale di Cuneo dell'ARPA, una relazione, a firma di tecnico abilitato, recante la descrizione degli interventi effettuati presso i flottatori del grasso, comprensiva degli opportuni elaborati grafici, nonché le risultanze del monitoraggio semestrale condotto e delle relative conclusioni;**
- 5) qualora, nonostante i suddetti interventi presso i flottatori del grasso, permangano problematiche di gestione della sedimentazione primaria e dell'ispessitore dei fanghi, oppure si ripetano episodi di superamento dei limiti allo scarico, la Ditta dovrà presentare un nuovo programma d'interventi, corredato di tempistiche di esecuzione, finalizzato ad assicurare il mantenimento – in via stabile ed affidabile – dei limiti di accettabilità allo scarico;**

- 6) deve essere presente ed utilizzato un registro di conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, in cui devono essere riportate le criticità riscontrate, gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e gli interventi di manutenzione straordinaria. Tale registro deve essere debitamente aggiornato entro 48 ore dall'esecuzione delle relative operazioni;
- 7) in caso di ampliamenti e/o lavori che interessino parti delle strutture esistenti e/o piazzali, la ditta dovrà prevedere interventi di adeguamento per le acque meteoriche, al fine di evitare il sovraccarico idraulico dell'impianto di depurazione in caso di eventi meteorici intensi;
- 8) per le sole acque reflue domestiche deve provvedersi, non appena possibile ed opportuno, all'allacciamento alla pubblica fognatura.

**Prescrizioni per entrambi gli scarichi (n. 1 e n. 2)**

- 9) devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con quanto prescritto;
- 10) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo recettore dello scarico;
- 11) gli strumenti per la quantificazione dell'acqua scaricata devono essere mantenuti in efficienza;
- 12) deve essere effettuata una registrazione cartacea o informatica, almeno mensile, dei parametri misurati dagli strumenti di cui sopra, avendo cura d'indicare la data della lettura. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Enti di controllo per almeno 5 anni;
- 13) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nei punti assunti a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; in particolare, nel caso specifico, deve essere assicurato il campionamento nei punti indicati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della presente sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE";
- 14) è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 15) la ditta deve provvedere a far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La frequenza minima delle analisi ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della presente sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE". I suddetti referti analitici devono essere conservati per almeno 5 anni dall'istante presso l'insediamento produttivo per le eventuali verifiche che si rendessero necessarie da parte dell'autorità competente;
- 16) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;

- 17) devono essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo della risorsa idrica, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- 18) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 19) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 20) si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

# EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

## EMISSIONI CONVOGLIATE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1,2,3,4, 7,8,9,10,11, 12,13,14	TINI DI COTTURA	tiraggio naturale	24	CONT.	100	C.O.V. <sup>(2)</sup>	10	---	8,1	0,15	---
15	ESPULSIONE INTERMEDIA ESSICCATORE I	50000	24	CONT.	35	C.O.V.	10	0,150	11	1,2 X 1,2	---
16	ESPULSIONE FINALE ESSICCATORE I	50000	24	CONT.	35	C.O.V.	10	0,150	11	1,2 X 1,2	---
17	ESPULSIONE RIGENERATORE I	1300	24	CONT.	60	C.O.V.	10	0,075	7	0,18	---
18	ESPULSIONE RIGENERATORE I	38000	24	CONT.	40	C.O.V.	10	0,100	16	1,6	---
19	ESPULSIONE INTERMEDIA ESSICCATORE II	15000	24	CONT.	60	C.O.V. <sup>(2)</sup>	10	0,150	7	0,8	---

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.

CODICE IMPIANTO: 004212/03

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.											CODICE IMPIANTO: 004212/03										
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento										
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]													
20	ESPULSIONE FINALE ESSICCATORE II	20000	24	CONT.	60	C.O.V. (2)	10	0,200	7	1,0	---										
21	ESPULSIONE RIGENERATORE II	25000	24	CONT.	60	C.O.V. (2)	10	0,200	7	1,5	---										
22	ESPULSIONE INTERMEDIA ESSICCATORE III	20000	24	CONT.	35	POLVERI	10	0,200	11	0,8	---										
23	ESPULSIONE FINALE ESSICCATORE III	13000	24	CONT.	55	POLVERI	10	0,130	11	1,1 X 0,9	---										
24	ESPULSIONE RIGENERATORE III	30000	24	CONT.	45	POLVERI	10	0,300	11	1,5	---										
25	TRASPORTO PNEUMATICO LINEA III	650	24	CONT.	AMB.	POLVERI	10	0,006	13	0,18	CICLONE + FILTRO A CARTUCCE										
26	ESTRAZIONE POLVERI	11000	8	DISC.	20	POLVERI	10	0,110	4,5	0,5X0,4	FILTRO A MANICHE										
27	TRASPORTO PNEUMATICO MULINO 1	3900	8	DISC.	AMB.	POLVERI	10	0,039	6	0,24	CICLONE E FILTRO A MANICHE										
28	TRASPORTO PNEUMATICO MULINO 2	4500	6	DISC.	AMB.	POLVERI	10	0,045	6	0,245	CICLONE E FILTRO A MANICHE										
29	TINO DI IDROLISI	TIRAGGIO NATURALE	24	CONT.	100	C.O.V. (2)	10	---	9	0,15	---										

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.		CODICE IMPIANTO: 004212/03									
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
30	ESSICCAMENTO GELATINA IDROLIZZATA	13000	5	CONT.	85	POLVERI	10	0,130	19	0,5	CICLONE + FILTRO A MANICHE
31	ESSICCATORE RESIDUI SUJINI	600	10	CONT.	30	C.O.V. <sup>(2)</sup>	20	0,012	11	0,15	---
32	TRASPORTO PNEUMATICO LINEA I	650	24	CONT.	AMB.	POLVERI	10	0,006	13	0,18	CICLONE E FILTRO A CARTUCCE
33	TRASPORTO PNEUMATICO LINEA II	650	24	CONT.	AMB.	POLVERI	10	0,006	13	0,18	CICLONE E FILTRO A CARTUCCE
34	TINI DI COTTURA	tiraggio naturale	24	CONT.	100	C.O.V. <sup>(2)</sup>	10	---	8,1	0,17	---
35	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5 100 150	---	11	0,4	---
36	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5 100 150	---	11	0,6	---
37	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5 100 150	---	11	0,4	---

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.											CODICE IMPIANTO: 004212/03		
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento		
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]					
38	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,45	---		
							100						
							150						
39	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,45	---		
							100						
							150						
40	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,45	---		
							100						
							150						
41	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,45	---		
							100						
							150						
42	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,5	---		
							100						
							150						
43	GENERATORE DI VAPORE	2500	24	CONT.	200	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,55	---		
							100						
							150						

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.		CODICE IMPIANTO: 004212/03									
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
44	GENERATORE DI VAPORE	350	24	CONT.	250	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	15	0,2	---
							100				
							150				
45	GENERATORE DI VAPORE	350	24	CONT.	250	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	15	0,2	---
							100				
							150				
46	GENERATORE DI VAPORE	350	24	CONT.	250	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	15	0,2	---
							100				
							150				
47	GENERATORE DI VAPORE	350	24	CONT.	250	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	15	0,2	---
							100				
							150				
48	ESTRAZIONE FUMI E RECUPERO CALORE	8500	24	CONT.	35	POLVERI <sup>(1)</sup> CO <sup>(1)</sup> NOx <sup>(1)</sup>	<5	---	11	0,7	---
							100				
							150				
49,50	TINI DI COTTURA	tiraggio naturale	24	CONT.	100	C.O.V. <sup>(2)</sup>	10	---	8,1	0,15	---

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.		CODICE IMPIANTO: 004212/03								
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
51	GENERATORE DI CALORE	1000	5	CONT.	130	POLVERI(1) CO(1) NOX(1)	<5 100 150	19	0,27	---

(1) valori riferiti ad un tenore di ossigeno al 3% in volume

(2) con COV si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale;

**Termine di messa a regime degli impianto nuovi o modificati:**

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

**Modalità e periodicità degli autocontrolli:**rilevamento ogni tre anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo

## EMISSIONI DIFFUSE

STABILIMENTO: ITALGELATINE S.p.A.											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
EMISSIONI DIFFUSE DI COV											
D	LINEA FANGHI										lo stoccaggio dei fanghi deve essere attuato in cassoni o locali dotati di copertura.

## **Prescrizioni**

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);



### Autocontrolli iniziali

10. per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
11. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

### Monitoraggi periodici

12. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel Quadro Emissivo;
13. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
14. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
16. **a far data dal 01/01/2014** deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistic>



# UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

## Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di 98.52.94 ha** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1 seguente**;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "TABELLA TERRENI" seguente riporta l'elenco dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito (colonna "Sostanza secca apportabile max");
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) sono stati sottoposti a trattamento;
  - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
  - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) i fanghi di depurazione disidratati, in attesa di essere avviati alle operazioni di utilizzo agronomico, possono essere depositati esclusivamente nella platea di maturazione/stoccaggio realizzata presso l'impianto di depurazione;
- 6) al fine di consentire il monitoraggio dello svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, viene accolta la proposta trasmessa dalla ditta in data 13/10/2015 e, pertanto, si prescrive che, **almeno una volta al mese**, debba essere inviato al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, l'elenco delle date e dei terreni previsti per lo svolgimento delle operazioni medesime. Tale comunicazione non è vincolante rispetto alla distribuzione dei fanghi sui terreni segnalati e non viene richiesta una rettifica in caso di variazione; tuttavia, in qualunque momento, la ditta deve rendere disponibili agli Organi di controllo le informazioni richieste circa il giorno ed il terreno individuato per le operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi;
- 7) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
  - 7.1) i relativi campioni devono essere prelevati a distanza di almeno 5 e di non più di 7 mesi l'uno dall'altro e devono essere rappresentativi dei fanghi presenti nella platea di maturazione/stoccaggio, ossia del materiale pronto ad essere avviato all'utilizzo agronomico;
  - 7.2) i certificati analitici <sup>(\*)</sup>, firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;



(<sup>o</sup>) nel caso in cui i parametri analitici siano determinati attraverso calcoli, sui rapporti di prova devono essere riportate le singole misure che concorrono alla determinazione del parametro stesso.

- 8) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali sopra prescritte deve essere comunicata, **con almeno 20 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 9) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e sul volume n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione" della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche del fango e degli approfondimenti effettuati, è ammessa una valutazione congiunta della fitotossicità tramite il parametro "Indice di Germinazione" in abbinamento al *Test di accrescimento con *Lepidium sativum** (Cfr. D.G.R. 63-8317 del 29 aprile 1996 recante Linee Guida in materia di compostaggio);
- 10) **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse, sia nel caso degli autocontrolli di cui sopra, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;**
- 11) in aggiunta alle due analisi annuali sopra prescritte, è fatta salva la facoltà, per la ditta, di effettuare ulteriori analisi con valenza esclusivamente interna. Con riferimento alla proposta inerente l'esecuzione di autocontrolli "non fiscali", trasmessa dalla ditta in data 13/10/2015, si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - 11.1) i campionamenti (sebbene "non fiscali") devono essere effettuati con i medesimi criteri sopra previsti per le due analisi annuali prescritte, con particolare riferimento alla rappresentatività dei fanghi presenti nella platea di maturazione/stoccaggio, ossia del materiale pronto ad essere avviato ad utilizzo agronomico;
  - 11.2) i parametri ricercati devono essere integrati con l'Indice di Respirazione;
- 12) in qualunque momento dev'essere possibile ricondurre ai relativi certificati analitici i fanghi avviati alle operazioni di utilizzo agronomico, ovvero presenti nella platea di maturazione/stoccaggio;
- 13) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 seguente**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 14) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
- 15) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per



un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 18) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;

- 16) è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 18) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
- 17) è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 18) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento.
- 18)** limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 15), 16) e 17), l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:
- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
  - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
    - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
    - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
    - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
    - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
    - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
  - c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
- 19)** i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
- 20)** le operazioni di condizionamento del fango tramite aggiunta di fosforo devono essere realizzate in conformità a quanto previsto nella documentazione agli atti;

21) è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;

22) è vietato applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc/sec;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;

23) ai terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, ai sensi del D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R, si applicano, altresì, i divieti di utilizzazione di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

24) è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;

25) eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;

26) il gestore deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;

27) il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

28) il gestore deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;

- 29) per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 30) ogni anno deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;
- 31) ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 dell'Allegato alla presente autorizzazione quale parte integrante, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali.  
I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**.  
Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N. 79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
- 32) l'istante ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 33) in relazione ai limi prodotti dall'impianto di trattamento delle acque superficiali, deve essere attuato il monitoraggio proposto nella documentazione agli atti; l'esito di detto monitoraggio deve essere riferito alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con cadenza annuale;
- 34) i sistemi filtranti utilizzati in azienda sono smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, e non sono avviati all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e domestiche, dal quale si originano i fanghi destinati ad utilizzo agronomico;
- 35) nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo;

**TABELLA TERRENI**

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
ALBA	5	107	0,6283	7,5	4,71225
ALBA	5	108	0,3269	7,5	2,45175
ALBA	5	130	0,32	7,5	2,4
ALBA	5	131	0,29	7,5	2,175
ALBA	5	161	0,3815	5	1,9075
ALBA	5	174	0,9565	5	4,7825
ALBA	5	202	0,141	7,5	1,0575
ALBA	5	384	0,192	5	0,96
ALBA	8	124	0,2403	5	1,2015
ALBA	8	127	0,433	5	2,165
ALBA	9	5	0,1885	5	0,9425
ALBA	9	209	0,2106	5	1,053
ALBA	9	210	0,3376	5	1,688
ALBA	9	211	0,1086	5	0,543
ALBA	9	212	0,204	5	1,02
ALBA	9	261	0,2398	7,5	1,7985
ALBA	9	290	0,3055	7,5	2,29125
ALBA	9	345	0,1886	5	0,943
ALBA	9	360	0,242	5	1,21
ALBA	9	391	0,264	7,5	1,98
ALBA	9	493	0,3088	7,5	2,316
ALBA	10	48	0,4195	7,5	3,14625
ALBA	10	51	0,1355	7,5	1,01625
ALBA	10	52	0,2104	7,5	1,578
ALBA	10	53	0,14	7,5	1,05
ALBA	10	54	0,2294	7,5	1,7205
ALBA	10	55	0,1668	7,5	1,251
ALBA	10	56	0,155	7,5	1,1625

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
ALBA	10	57	0,1906	7,5	1,4295
ALBA	10	58	0,1906	7,5	1,4295
ALBA	10	59	0,3027	7,5	2,27
ALBA	10	64	0,2	7,5	1,5
ALBA	10	65	0,3898	7,5	2,9235
ALBA	10	66	0,4157	7,5	3,11775
ALBA	10	67	0,172	7,5	1,29
ALBA	10	96	0,3667	7,5	2,75025
ALBA	10	97	0,2645	7,5	1,98375
ALBA	10	106	0,3106	7,5	2,3295
ALBA	10	107	0,167	7,5	1,2525
ALBA	10	108	0,1604	7,5	1,203
ALBA	10	109	0,1528	7,5	1,146
ALBA	10	123	0,2372	7,5	1,779
ALBA	10	128	0,3146	5	1,573
ALBA	10	182	0,15	7,5	1,125
ALBA	10	203	0,3673	5	1,8365
ALBA	10	211	0,4455	5	2,2275
ALBA	10	214	0,1454	5	0,727
ALBA	10	216	0,5096	5	2,548
ALBA	10	217	0,2034	5	1,017
ALBA	10	235	0,3649	5	1,8245
ALBA	10	236	0,3829	5	1,9145
ALBA	10	237	0,0188	5	0,094
ALBA	10	238	0,3673	5	1,8365
ALBA	10	239	0,035	5	0,175
ALBA	10	240	0,284	5	1,42
ALBA	10	241	0,0395	5	0,1975
ALBA	10	250	0,1	5	0,5
ALBA	10	261	0,1901	7,5	1,42575

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
ALBA	10	289	0,1921	7,5	1,44075
ALBA	10	306	0,1778	5	0,889
ALBA	10	310	0,383	5	1,915
ALBA	10	311	0,0268	5	0,134
ALBA	10	345	0,1604	7,5	1,203
ALBA	10	373	0,1454	5	0,727
ALBA	10	374	0,327	5	1,635
ALBA	11	51	0,226	7,5	1,695
ALBA	11	56	0,1492	7,5	1,119
ALBA	11	57	0,1501	7,5	1,12575
ALBA	11	63	0,147	7,5	1,1025
ALBA	11	64	0,1089	7,5	0,81675
ALBA	11	101	0,0485	7,5	0,36375
ALBA	11	107	0,075	7,5	0,5625
ALBA	11	132	0,13	7,5	0,975
ALBA	11	167	0,078	7,5	0,585
ALBA	11	168	0,028	7,5	0,21
ALBA	14	78	0,471	7,5	3,5325
ALBA	14	318	1,1601	7,5	8,70075
ALBA	14	319	0,228	7,5	1,71
ALBA	19	62	0,542	2,5	1,355
ALBA	19	64	0,0606	2,5	0,1515
ALBA	19	65	0,3949	2,5	0,98725
ALBA	19	154	0,2504	2,5	0,626
ALBA	19	156	0,2251	2,5	0,56275
ALBA	25	5	0,927	7,5	6,9525
BRA	10	230	0,7789	2,5	1,94725
BRA	12	29	0,6725	2,5	1,68125
BRA	12	30	0,2374	2,5	0,5935
BRA	12	31	0,1354	2,5	0,3385

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
BRA	12	37	0,2072	2,5	0,518
BRA	12	38	0,2042	2,5	0,5105
BRA	71	7	0,2067	2,5	0,51675
BRA	71	8	0,2041	2,5	0,51025
BRA	71	9	0,4173	2,5	1,04325
BRA	71	62	0,9031	2,5	2,25775
BRA	71	111	0,7283	2,5	1,82075
CHERASCO	82	73	1,606	5	8,03
CHERASCO	84	48	0,2351	5	1,1755
CHERASCO	84	206	0,3499	5	1,7495
CHERASCO	84	210	0,1655	5	0,8275
CHERASCO	85	47	0,7552	5	3,776
CHERASCO	85	48	0,0395	5	0,1975
CHERASCO	85	111	0,3384	5	1,692
CHERASCO	85	117	0,2028	5	1,014
CHERASCO	86	180	0,149	5	0,745
CHERASCO	86	181	0,2952	5	1,476
CHERASCO	86	198	0,1512	5	0,756
CHERASCO	86	220	0,1955	5	0,9775
CHERASCO	86	221	0,1979	5	0,9895
CHERASCO	86	222	0,1941	5	0,9705
CHERASCO	86	282	0,0347	5	0,1735
CHERASCO	86	283	0,0249	5	0,1245
CHERASCO	86	284	0,036	5	0,18
CHERASCO	86	285	0,0459	5	0,2295
CHERASCO	86	324	0,16	5	0,8
MAGLIANO ALFIERI	2	336	0,1905	7,5	1,42875
MAGLIANO ALFIERI	2	366	0,094	7,5	0,705
MAGLIANO ALFIERI	4	235	0,1679	7,5	1,25925
MONTICELLO	7	496	0,1278	2,5	0,3195

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
MONTICELLO	7	497	0,0896	2,5	0,224
MONTICELLO	7	498	0,0766	2,5	0,1915
MONTICELLO	7	499	0,1049	2,5	0,26225
MONTICELLO	7	500	0,1136	2,5	0,284
MONTICELLO	7	501	0,0515	2,5	0,12875
MONTICELLO	7	526	0,1606	2,5	0,4015
MONTICELLO	12	4	0,2909	5	1,4545
MONTICELLO	12	5	0,153	5	0,765
MONTICELLO	12	6	0,2796	5	1,398
MONTICELLO	12	7	0,1352	5	0,676
MONTICELLO	12	19	0,2887	5	1,4435
MONTICELLO	12	21	0,2025	5	1,0125
MONTICELLO	12	124	0,3494	7,5	2,62
MONTICELLO	12	126	0,2887	5	1,4435
MONTICELLO	12	142	0,2025	5	1,0125
MONTICELLO	12	331	0,1727	5	0,8635
MONTICELLO	12	433	0,2182	5	1,091
MONTICELLO/	13	47	0,3258	7,5	2,4435
MONTICELLO/	13	48	0,4626	7,5	3,4695
MONTICELLO	13	51	0,2072	7,5	1,554
MONTICELLO/	13	113	0,1868	7,5	1,401
MONTICELLO	13	120	0,26	5	1,3
MONTICELLO/	13	121	0,4659	7,5	3,49425
MONTICELLO	13	122	0,1368	5	0,684
MONTICELLO	13	123	0,3028	5	1,514
MONTICELLO	13	126	0,146	7,5	1,095
MONTICELLO	13	127	0,1495	7,5	1,121
MONTICELLO	13	130	0,1828	5	0,914
MONTICELLO	13	133	0,5373	5	2,687
MONTICELLO	13	134	0,165	5	0,825

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
MONTICELLO	13	135	0,2766	5	1,383
MONTICELLO	13	140	0,395	5	1,975
MONTICELLO	13	144	0,3006	5	1,503
MONTICELLO	13	145	0,1841	5	0,921
MONTICELLO	13	147	0,1967	5	0,984
MONTICELLO	13	148	0,0504	5	0,252
MONTICELLO	13	149	0,0511	5	0,256
MONTICELLO	13	150	0,0961	5	0,481
MONTICELLO	13	151	0,3429	5	1,714
MONTICELLO	13	152	0,3553	5	1,777
MONTICELLO	13	153	0,2718	5	1,359
MONTICELLO	13	154	0,2723	5	1,361
MONTICELLO	13	155	0,5897	5	2,948
MONTICELLO	13	156	0,2189	5	1,095
MONTICELLO	13	158	0,277	5	1,385
MONTICELLO	13	174	0,4923	7,5	3,69225
MONTICELLO	13	179	0,2371	5	1,186
MONTICELLO	13	180	0,7507	5	3,754
MONTICELLO	13	181	0,5332	5	2,666
MONTICELLO	13	182	0,1395	5	0,6975
MONTICELLO	13	183	0,1396	5	0,698
MONTICELLO	13	184	0,1461	5	0,7305
MONTICELLO	13	192	0,3726	5	1,863
MONTICELLO	13	194	0,3208	5	1,604
MONTICELLO	13	195	0,1672	5	0,836
MONTICELLO	13	196	0,454	5	2,27
MONTICELLO	13	237	0,2588	5	1,294
MONTICELLO	13	258	0,2881	5	1,4405
MONTICELLO	13	278	0,3197	5	1,5985
MONTICELLO	13	286	0,0206	2,5	0,0515

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha·anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
MONTICELLO	13	291	0,4095	2,5	1,02375
MONTICELLO	13	298	0,08	7,5	0,6
MONTICELLO	13	306	0,4984	5	2,492
MONTICELLO	13	322	0,048	2,5	0,12
MONTICELLO	13	329	0,0335	7,5	0,25125
MONTICELLO	13	344	0,4065	5	2,033
MONTICELLO	13	349	0,4004	5	2,002
MONTICELLO	13	362	0,7103	2,5	1,77575
MONTICELLO	13	382	0,2185	2,5	0,54625
MONTICELLO	13	432	0,1334	5	0,667
MONTICELLO	13	439	0,0942	7,5	0,707
MONTICELLO	13	442	0,146	5	0,73
MONTICELLO	13	449	0,2211	5	1,106
MONTICELLO	13	451	0,25	2,5	0,625
MONTICELLO	13	456	0,231	5	1,155
MONTICELLO	13	487	0,1338	7,5	1,003
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	97	0,1458	7,5	1,093
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	98	0,0694	7,5	0,521
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	99	0,223	7,5	1,673
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	100	0,1086	7,5	0,815
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	101	0,1523	7,5	1,142
SANTA VITTORIA D'ALBA	2	401	0,1086	7,5	0,815
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	57	0,4666	7,5	3,499
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	58	0,1998	7,5	1,499
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	61	0,1908	7,5	1,431
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	62	0,4894	7,5	3,671
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	68	0,1119	7,5	0,839
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	69	0,1709	7,5	1,282
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	70	0,1877	7,5	1,408
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	71	0,4274	7,5	3,206
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	72	0,0599	7,5	0,449

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	73	0,1113	7,5	0,835
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	244	0,58	7,5	4,35
SANTA VITTORIA D'ALBA	4	254	0,514	7,5	3,855
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	5	0,0597	7,5	0,448
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	6	0,0858	7,5	0,644
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	11	0,1451	7,5	1,088
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	20	0,4871	7,5	3,65325
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	21	0,1565	7,5	1,17375
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	22	0,421	7,5	3,1575
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	23	0,1019	7,5	0,76425
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	24	0,1896	7,5	1,422
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	25	0,2273	7,5	1,70475
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	26	0,193	7,5	1,4475
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	27	0,0792	7,5	0,594
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	28	0,2466	7,5	1,8495
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	29	0,0888	7,5	0,666
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	30	0,0553	7,5	0,41475
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	31	0,1449	7,5	1,08675
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	32	0,1435	7,5	1,07625
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	145	0,0768	7,5	0,576
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	196	0,0295	7,5	0,221
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	248	0,3395	7,5	2,54625
SANTA VITTORIA D'ALBA	5	285	0,2066	7,5	1,5495
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	88	0,273	7,5	2,0475
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	89	0,19	7,5	1,425
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	120	0,4042	7,5	3,0315
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	121	0,367	5	1,835
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	131	0,3433	7,5	2,57475
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	198	0,2714	7,5	2,0355
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	235	0,1464	5	0,732

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	245	0,3129	7,5	2,34675
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	247	0,037	7,5	0,2775
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	306	1,5569	7,5	11,67675
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	319	0,1645	7,5	1,23375
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	320	0,0033	7,5	0,02475
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	321	0,4706	7,5	3,5295
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	322	0,0164	7,5	0,123
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	323	0,3398	5	1,699
SANTA VITTORIA D'ALBA	6	324	0,0079	5	0,0395
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	3	0,25	7,5	1,875
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	4	0,5204	7,5	3,903
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	5	0,293	7,5	2,1975
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	9	0,382	7,5	2,865
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	15	0,2496	2,5	0,624
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	16	0,3178	7,5	2,3835
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	27	0,2415	7,5	1,81125
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	28	0,1175	2,5	0,29375
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	29	0,1203	2,5	0,30075
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	30	0,1145	2,5	0,28625
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	31	0,2445	2,5	0,61125
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	32	0,2619	2,5	0,65475
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	36	0,6143	7,5	4,60725
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	38	0,4865	7,5	3,64875
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	63	0,2125	7,5	1,59375
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	67	0,2775	7,5	2,08125
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	95	0,1787	7,5	1,34025
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	96	0,1717	7,5	1,28775
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	97	0,1901	7,5	1,42575
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	98	0,1487	7,5	1,11525
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	141	0,5035	2,5	1,25875

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	146	0,2439	2,5	0,60975
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	147	0,042	2,5	0,105
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	148	0,0382	2,5	0,0955
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	151	0,2291	2,5	0,57275
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	152	0,2792	7,5	2,094
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	171	0,6369	7,5	4,77675
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	173	0,2917	7,5	2,18775
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	174	0,1232	7,5	0,924
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	175	0,2883	7,5	2,16225
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	179	0,3254	7,5	2,4405
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	180	0,1316	2,5	0,329
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	182	1,0184	7,5	7,638
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	185	0,108	7,5	0,81
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	186	1,1254	7,5	8,4405
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	205	0,1179	7,5	0,88425
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	206	0,4535	5	2,2675
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	207	0,1957	5	0,9785
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	208	0,4017	7,5	3,01275
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	210	0,665	7,5	4,9875
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	211	0,1161	7,5	0,87075
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	212	0,1927	7,5	1,44525
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	213	0,1955	7,5	1,46625
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	214	0,2199	7,5	1,64925
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	215	0,0533	7,5	0,39975
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	222	0,3803	5	1,9015
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	225	0,536	7,5	4,02
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	226	0,4418	7,5	3,3135
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	241	0,0585	2,5	0,14625
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	247	0,8933	2,5	2,23325
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	251	0,3643	5	1,8215

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	255	0,0767	7,5	0,57525
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	256	0,0584	2,5	0,146
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	258	0,2003	7,5	1,50225
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	275	0,1081	7,5	0,81075
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	276	0,5924	2,5	1,481
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	291	0,2647	2,5	0,66175
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	301	0,3445	2,5	0,86125
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	302	0,2381	7,5	1,78575
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	303	0,2114	7,5	1,5855
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	304	0,556	7,5	4,17
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	306	0,2034	2,5	0,5085
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	325	0,031	2,5	0,0775
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	369	0,8755	7,5	6,56625
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	371	0,0467	2,5	0,11675
SANTA VITTORIA D'ALBA	7	373	0,3521	2,5	0,88025
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	207	0,668	7,5	5,01
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	218	0,2209	7,5	1,65675
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	263	0,4187	7,5	3,14025
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	286	0,411	7,5	3,0825
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	288	0,7039	5	3,5195
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	298	0,0594	7,5	0,4455
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	300	0,1628	7,5	1,221
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	301	0,2188	7,5	1,641
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	343	0,1955	5	0,9775
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	344	0,172	5	0,86
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	347	0,2312	5	1,156
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	348	0,303	5	1,515
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	361	0,42	7,5	3,15
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	375	0,231	5	1,155
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	389	0,1955	5	0,9775

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	390	0,1995	5	0,9975
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	488	0,8355	5	4,1775
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	518	0,1191	7,5	0,89325
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	520	0,0965	7,5	0,72375
SANTA VITTORIA D'ALBA	8	553	0,1745	7,5	1,30875
SANTA VITTORIA D'ALBA	9	565	0,7854	2,5	1,9635
SANTA VITTORIA D'ALBA	9	595	0,0103	2,5	0,02575
SANTA VITTORIA D'ALBA	11	111	0,091	2,5	0,2275
SANTA VITTORIA D'ALBA	11	124	0,1343	2,5	0,33575
SANTA VITTORIA D'ALBA	11	164	0,037	2,5	0,0925
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	200	0,1113	7,5	0,83475
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	208	0,2089	7,5	1,56675
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	209	0,2857	7,5	2,14275
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	210	0,2021	7,5	1,51575
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	211	0,2401	2,5	0,60025
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	212	0,1985	7,5	1,48875
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	213	0,0813	7,5	0,60975
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	214	0,205	2,5	0,5125
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	215	0,1254	2,5	0,3135
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	216	0,1028	7,5	0,771
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	217	0,1068	7,5	0,801
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	219	0,096	7,5	0,72
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	220	0,082	7,5	0,615
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	222	0,0962	7,5	0,7215
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	223	0,15	7,5	1,125
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	243	0,348	2,5	0,87
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	291	0,213	7,5	1,5975
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	300	0,3606	7,5	2,7045
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	326	1,0269	2,5	2,56725
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	342	0,01	2,5	0,025

Comune	Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	343	0,005	7,5	0,0375
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	344	0,107	7,5	0,8025
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	345	0,002	7,5	0,015
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	347	0,0085	7,5	0,06375
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	348	0,017	7,5	0,1275
SANTA VITTORIA D'ALBA	12	353	0,0143	2,5	0,03575
SANTA VITTORIA D'ALBA	14	33	0,5082	2,5	1,2705
SOMMARIVA BOSCO	9	130	1,0087	2,5	2,522
SOMMARIVA BOSCO	12	469	0,2905	2,5	0,726
SOMMARIVA BOSCO	12	470	0,0728	2,5	0,182
SOMMARIVA BOSCO	6	134	0,3202	2,5	0,801
<b>TOTALE</b>			<b>98,5294</b>		<b>562,68125</b>

## TABELLE LIMITI

**Tabella 1** - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

**Tabella 2** - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

**Tabella 3** - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

**Tabella 4** - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

**Tabella 5** - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

<b>Parametro</b>	<b>Limiti</b>
Indice di Germinazione *	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO <sub>2</sub> /KgVS/h
Test di accrescimento	>100%

\* Se l'indice di germinazione è inferiore al 40%, occorre effettuare il test di accrescimento con *Lepidium sativum*: se il valore riscontrato per tale parametro è <100% rispetto al testimone, il valore relativo all'Indice di Germinazione si ritiene comunque accettabile



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)

E-mail: [ufficio.energia@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.energia@provincia.cuneo.it)

P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE  
SETTORE TUTELA TERRITORIO**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445405 fax  
0171445582

2016/08.11.01/000005

(Imposta bollo assolta. Marca bollo id. n.01140319362760)

**AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE ED ESERCIRE UN IMPIANTO PER PRODUZIONE IN COGENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA, A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO, DELLA POTENZA ELETTRICA DI KW 2679 E POTENZA IN INGRESSO DI KW 5970, ALIMENTATO A GAS METANO, AI SENSI DELL 'ART. 11 DEL D.LGS. 115/08 E S.M.I. RICHIEDENTE: ITALGELATINE SPA CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN STRADA STATALE ALBA-BRA, 201 – SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)**

#### **IL DIRIGENTE**

**vista** l'istanza presentata alla Provincia di Cuneo, in data 23 febbraio 2016 dalla Sig.ra Sandra Lesina, in qualità di legale rappresentante della ditta ITALGELATINE S.p.A., con sede legale ed operativa in Strada Statale Alba-Bra, 201 – Santa Vittoria d'Alba, intesa ad ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercire una centrale di cogenerazione alimentata a gas naturale a servizio dello stabilimento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/08;

**vista** la nota prot. n. 18688 del 11 marzo 2016 con la quale il Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento e contestualmente convocare la Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 8 aprile 2016;

**esaminato** il progetto presentato a corredo della predetta domanda di autorizzazione;

**preso atto** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 115/08, in data 8 aprile 2016, è stata convocata e si è tenuta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., cui sono stati invitati a partecipare, oltre al proponente, il Sindaco del Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. CN2, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo, l'Ufficio delle Dogane di Cuneo, il G.S.E. di Roma, ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. di Torino, la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Comando Regione Militare Nord, l'Aeronautica Militare Comando I° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimoni, la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e la Direzione Competitività del sistema regionale della Regione Piemonte, il Settore Tutela del Territorio;

**vista** la nota prot. n. 30050 del 21 aprile 2016 con la quale sono state trasmesse, dalla Provincia - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia, le richieste di integrazioni

documentali all'istanza presentata, come risultano espresse dal verbale della Conferenza di Servizi;

**vista** la nota pervenuta alla Provincia di Cuneo, in data 3 maggio 2016, con cui la ditta ha dato riscontro a quanto indicato nella suddetta comunicazione;

**vista** la nota prot. n. 34799 del 6 maggio 2016 con la quale il Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia ha provveduto a trasmettere le integrazioni pervenute e convocare la seconda Conferenza di Servizi per il giorno 17 maggio 2016;

**vista** la nota, pervenuta alla Provincia di Cuneo in data 9 maggio 2016, con cui il Comune di Santa Vittoria d'Alba, comunicava la necessità di ottenere, prima della conferenza di servizi decisoria, apposita verifica idraulica, a firma di tecnico abilitato, relativa all'area di intervento;

**preso atto** che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 115/08, in data 17 maggio 2016, si è tenuta la seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., cui sono stati invitati gli stessi soggetti elencati precedentemente;

**considerato** che, in tale sede, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di tutti i partecipanti e le relative prescrizioni;

**considerato** che l'impatto emissivo del cogeneratore è stato valutato e assentito nel contesto del progetto di rinnovamento degli impianti termici attualmente in fase d'istruttoria per il rilascio dell'aua;

**ritenuto**, alla luce di quanto sopra premesso, che il progetto di che trattasi è approvabile e che la realizzazione, l'esercizio e la gestione dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nell'Allegato A (comprensivo dell'allegato A1 e A2) e nei pareri del Comune di Santa Vittoria d'Alba, della Soprintendenza per i Beni Archeologici e dei Vigili del Fuoco di Cuneo, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**visto** l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;

**vista** la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

**vista** la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

**visto** il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**visto** il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, recante: "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

**visto** il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20, recante: "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE".

**visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", entrato in vigore il 29/04/2006, che ha accorpato, con contestuale abrogazione espressa, in un unico testo normativo le diverse leggi in materia ambientale abrogando, tra l'altro il D.Lgs. 22/97 ed il D.P.R. 203/88;

**viste** le modifiche apportate al suddetto decreto dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

**viste** le ulteriori modifiche apportate al suddetto decreto dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

**visto** l’art. 269, comma 1, del D. Lgs 152/2006 che prevede, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni - fatto salvo quanto stabilito dal comma 10, dall’art. 267, comma 2 e 3 e dall’art. 272 comma 1 e 5 -, l’obbligo di richiedere una autorizzazione, ai sensi della Parte Quinta dello stesso decreto;

**considerato** che, ai sensi dell’art. 269, commi 4 e 6, l’autorizzazione stabilisce, in ogni caso:

- per le emissioni convogliate i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati e dei valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- per le emissioni diffuse apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto, nonché la data entro cui devono essere comunicati i dati relativi alle emissioni;

**vista** la L.R. 20 ottobre 2000 n.52 recante: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;

**vista** la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante: “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.”;

**vista** la Deliberazione 19 marzo 2002 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, e tutte le successive modificazioni

**visto** il D.M. 4 agosto 2011 recante: “Misure per la promozione della cogenerazione - Integrazioni al Dlgs 20/2007”;

**visto** il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**visto** il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

**visto** il D.M. 29 maggio 2008 recante: “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”;

**vista** la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 recante: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;

**vista** la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante: “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.”;

**visto** il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**vista** la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

**vista** la D.G.P. n. 138 del 27.02.2001 avente per oggetto “Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – NUOVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA PROVINCIA IN MATERIE DIVERSE. PRIMO PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE.”;

**visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**atteso che** ai fini del presente atto, giusto il rinvio all’art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all’art. 3;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**dato atto** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**visto** l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

#### **DISPONE**

- 1) **di autorizzare** la ditta ITALGELATINE S.p.A., con sede legale ed operativa in Strada Statale Alba-Bra, 201 – SANTA VITTORIA D’ALBA (CN) - Partita IVA 01743650044 -, alla costruzione ed all’esercizio un impianto per la produzione in cogenerazione di energia elettrica e termica, a servizio dello stabilimento, della potenza elettrica di kW 2679 e potenza in ingresso di kW 5970, alimentato a gas metano, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/08 e s.m.i.;
- 2) **di vincolare** l’autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell’allegato A (composto dagli allegati A1 e A2), **e nei pareri ed autorizzazioni allegati** (Comune di Santa Vittoria d’Alba, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Vigili del Fuoco di Cuneo), **per complessive n. 10 pagine, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;**
- 3) **di stabilire** quale termine per la messa a regime dell’impianto quello riportato nei citati allegati;
- 4) **di indicare**, per i controlli da effettuarsi a cura dell’Impresa, la periodicità e le modalità riportate nei citati allegati;
- 5) **di riservarsi** di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6) **di fissare** la durata del presente provvedimento **sino al 30/4/2031**. L’azienda dovrà presentare domanda di rinnovo almeno un anno prima della scadenza;
- 7) **di dare atto che:**
  - alla luce del parere favorevole, vincolante in materia urbanistico/edilizia, espresso in sede di Conferenza di Servizi da parte del Comune di Santa Vittoria d’Alba, il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto all’art.11 del D.Lgs 115/08, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato;
  - in conformità a quanto disposto dall’art. 269, comma 5, del D.Lgs. 152/06, la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell’impianti, deve darne comunicazione alla Provincia ed al Sindaco del Comune;
  - l’impresa deve presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/06 ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti. In ogni caso, il gestore che intende sottoporre un

impianto ad una modifica non sostanziale che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, deve comunque darne comunicazione alla Provincia e al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo;

- in caso di modificazione di ragione sociale o di cessione dell'azienda, deve essere richiesto alla Provincia - in bollo e a mezzo Raccomandata A.R. – entro 20 giorni dall'avvenuta variazione, l'aggiornamento del presente provvedimento;
- l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, nonché la cessione dell'attività stessa;
- ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie, sono svolte dai Dipartimenti Provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio;

- 8) **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- 9) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE VICARIO  
Dott. Alessandro RISSO

**ALLEGATO A**

**ENTE/IMPRESA:** ITALGELATINE S.p.A.

**Partita IVA:** 01743650044

**Sede Legale nel Comune di:** SANTA VITTORIA D'ALBA, Strada Statale 201

**Sede Operativa nel Comune di:** SANTA VITTORIA D'ALBA, Strada Statale 201, Foglio 7 Mappale 85

**per la produzione di:** Energia elettrica e termica;

**Domanda** ex art. 11 del D.Lgs. 115/08, pervenuta c/o la Provincia di Cuneo il 23 febbraio 2016, Prot. n. 13449 ed integrazioni pervenute in data 3 maggio 2016 prot. n. 33403;

**concernente:** costruzione ed esercizio centrale di cogenerazione a servizio dello stabilimento composta da:

- un motore endotermico alimentato a metano da 2679 kW elettrici;

**Parere del Sindaco del Comune di:** Santa Vittoria d'Alba (CN)

**Pervenuto in data** 17 maggio 2016, in sede di Conferenza di Servizi

**Limiti di emissione:** vedi allegato A1

**Prescrizioni aggiuntive:** vedi allegato A2

**Termine di messa a regime dell'impianto:**

60 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

**Modalità e periodicità degli autocontrolli:**

vedi allegato A2.

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche progettuali di cui all'istanza e alle successive integrazioni, purchè compatibili con le prescrizioni contenute nei seguenti ALLEGATI A1 ed A2.

**ALLEGATO A1**

Punto di emissione numero		Portata fumi umidi [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata e frequenza emissioni [h/g]e n z a	Frequenza nelle 24 ore	Tem p [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							orario			
52 (1)	Cogeneratore da 2679 kW <sub>e</sub> , 2742 kW <sub>t</sub> (5970 kW in ingresso)	11516	24	CONT	120	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> ) CO	100 130	13	DN 600	SCR +CTZ

(1) limiti riferiti a fumi anidri al 5% di ossigeno libero

## **ALLEGATO A1**

### **ALLEGATO A2**

IMPIANTO: ITALGELATINE S.p.A.

- 1) l'impianto deve essere installato ed esercito utilizzando la migliore tecnologia disponibile e mantenendo in funzione idonei accorgimenti atti al contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e di ossido di carbonio, con particolare riferimento al sistema di riduzione catalitica selettiva degli ossidi di azoto dei fumi prodotti dai motori del cogeneratore in progetto;
- 2) l'impianto deve essere realizzato in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione contenuti nell'Allegato A1;
- 3) i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data dell'emissione dell'attuale provvedimento autorizzativo ed ultimati entro TRE ANNI dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'attuale provvedimento autorizzativo, fatta salva eventuale motivata proroga;
- 4) il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia (Settore Gestione Risorse del Territorio e del Settore Tutela del Territorio), al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
- 5) qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia della Provincia di Cuneo, che provvederà all'eventuale inoltro all'Amministrazione Competente;
- 6) per l'inizio lavori deve essere presentato il deposito delle opere strutturali, ai sensi della Parte II del DPR 380/2001 (ex Legge 1086/1971) e la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del DLgs 81/2009 presso il Comune di competenza;
- 7) l'istante deve essere in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;
- 8) l'impianto deve essere esercito in modalità cogenerativa secondo le condizioni indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza. Il proponente deve, a tal fine, predisporre l'impianto in maniera tale da permettere, qualora le condizioni di mercato lo consentano, l'utilizzazione del calore residuo fino al raggiungimento del completo recupero termico;
- 9) i valori limite di emissione fissati all'Allegato A1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- 10) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
- 11) sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
- 12) qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;

## **ALLEGATO A1**

- 13) per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo di cui all'Allegato A1; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alla prescrizione successiva. I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
- 14) la ditta deve effettuare il rilevamento annuo delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri di cui all'Allegato A1;
- 15) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;
- 16) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 17) deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria>
- 18) i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
- 19) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
- 20) gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- 21) gli impianti devono essere realizzati e gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle installazioni autorizzate;

## **ALLEGATO A1**

- 22) il funzionamento a regime del cogeneratore ha come presupposto l'installazione e l'avvio della nuova caldaia e la sostituzione degli impianti esistenti, come da progetto;
- 23) il termine di messa a regime dell'impianto è stabilito in 60 giorni, a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata come previsto dall'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06;
- 24) la Ditta è tenuta a trasmettere – **entro il 31 maggio di ogni anno** -, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, una relazione riassuntiva dalla quale risultino il numero di ore in cui il motore e le caldaie sono state impiegate, le potenze in gioco, l'energia termica ed elettrica prodotta ed il relativo consumo di metano, riferiti all'anno trascorso, nonché un bilancio relativo alle emissioni annuali prodotte e a quelle sostituite;

### **EMISSIONI SONORE**

- 25) entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto complessivo, l'Impresa deve effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dalla centrale diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno, presso le postazioni al confine di proprietà già considerate nel documento previsionale. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati nello studio modellistico, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla conclusione delle stesse, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa di Cuneo e al Comune di Santa Vittoria d'Alba;
- 26) qualora i livelli sonori rilevati durante la summenzionata campagna di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale, l'impresa deve elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2014/08.21/512  
Rif. Pratica n. 268

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- la ditta ITALGELATINE SPA, con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 – P.IVA 01743650044 è titolare dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata con provvedimento conclusivo del 19/11/2015, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, (prov. n. 38), in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015;
- in data 18/05/2016 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dal SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, l'istanza, presentata dalla Ditta ITALGELATINE SPA, citata in precedenza, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201;
- la suddetta istanza è stata presentata per ottenere:
  - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, c.8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che verrà sostituita dall'AUA, per la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera già autorizzate;
- in data 21/06/2016 si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

**rilevato che** l'azienda ha dichiarato di non aver apportato modifiche allo scarico delle acque reflue ed all'attività di gestione dei fanghi di depurazione.

### ritenuto che

- in analogia a quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera, la modifica in parola possa essere assentita con l'aggiornamento del provvedimento in essere;
- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

## **visti**

- la L. 21/01/1994, n. 61 “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”;
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale”;
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell’aria”;
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto “Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione”;
- il “Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- la D.G.R. n. 41-855 del 29/12/2014, che ha aggiornato la zonizzazione del territorio regionale piemontese con riferimento alla Qualità dell’Aria;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio all’art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## **DISPONE**

**di adottare**, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini dell'**aggiornamento**, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, dell'Autorizzazione Unica Ambientale provv. n. 38 del 19/11/2015, in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 - P.IVA 01743650044;

## **DA' ATTO CHE**

- il titolo abilitativo sostituito dall'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
  - autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, c.8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201, della Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 - P.IVA 01743650044 - deve essere esercito e gestito, **in relazione alle modifiche in parola**, nel pieno rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell'Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, **l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale non incide sulla durata della stessa** che, pertanto, resta quella indicata dal provvedimento conclusivo del 19/11/2015, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provv. n. 38) , in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- l'impresa deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;

- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in conformità ai disposti di cui all'art. 5 del D.P.R. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Ditta ITALGELATINE SPA deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'Autorità competente;
- copia dell'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- il presente provvedimento viene trasmessa al SUAP competente per territorio, per il rilascio, dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201, - P.IVA 01743650044;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Coordinamento istruttoria**  
*Marino Guido*

**Funzionari estensori**  
*Cavallo Gianluca*  
*Bongiovanni Daniela*



## **ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

**Ditta ITALGELATINE SPA  
sede SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201**

### **ALLEGATO 1**

<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	<b>2</b>
Quadro emissivo relativo alla modifica in esame.....	2
Prescrizioni .....	3

# EMISSIONI IN ATMOSFERA

## Quadro emissivo relativo alla modifica in esame

STABILIMENTO: ITALGELATINE SPA, stabilimento di SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
48	Estrazione fumi e recupero calore	8500	24	continua	35	CO (1) NOx (1) Polveri (1)	100 150 5	-	11	0,7	-
B10	Caldaia riscaldamento da 210 kW a metano	Impianto termico titolo II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.									
53	Generatore di vapore	18700	24	continua	150	CO (1) NOx (1) Polveri (1)	100 150 5	-	11	1	-

(1) limiti riferiti al 3% di ossigeno nei fumi anidri

### Termine di messa a regime degli impianto nuovi o modificati:

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

### Modalità e periodicità degli autocontrolli:

rilevamento ogni TRE anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo

## **Prescrizioni**

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. entro il termine di messa a regime del generatore di vapore a metano da 13950 kW (nuovo punto emissione n°53) devono essere disattivati e resi non utilizzabili i generatori di vapore esistenti da 2093 kW afferenti ai punti emissione n. 35,37,38,39,40,41,42 e riposizionato il generatore da 2093 kW afferente al punto emissione n° 36 ;

10. il nuovo generatore di vapore da 13950 kW a metano deve essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Tali parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita dell'impianto. Gli impianti devono essere inoltre dotati di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile in conformità all'art. 294 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

### **Autocontrolli iniziali**

11. per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
12. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

### **Monitoraggi periodici**

13. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
14. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
15. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2014/08.21/512  
Rif. Pratica n. 268

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - assenso per aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che**

- la ditta ITALGELATINE SPA, con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201– P.IVA 01743650044 è titolare dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata con provvedimento conclusivo del 19/11/2015, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, (prov. n. 38), in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- in data 23/05/2017 è pervenuta a questa Provincia, trasmessa dal SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, l'istanza, presentata dalla Ditta ITALGELATINE SPA, citata in precedenza, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201;
- la suddetta istanza è stata presentata per ottenere:
  - l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, c.8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che verrà sostituita dall'AUA, per l'apertura di ulteriori punti di emissione in aggiunta, a quelli già autorizzati, in conseguenza dell'attivazione di nuove lavorazioni di produzione gelatina a freddo e gelatina agglomerata solubile;
  - per valutare le conseguenze acustiche delle suddette modifiche;
- in data 24/07/2017, a seguito dell'istruttoria tecnica del Settore Tutela Territorio, con nota prot. n. 58400 è stata inviata al SUAP competente, una richiesta d'integrazioni;
- in data 02/08/2017, per il tramite del SUAP, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta;

- in data 29/08/2017, si è conclusa in modo positivo l'istruttoria tecnica condotta dal personale del Settore Tutela Territorio;

#### **ritenuto che**

- in analogia a quanto previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera, la modifica in parola possa essere assentita con l'aggiornamento del provvedimento in essere;
- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

#### **visti**

- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la D.G.P. n. 138 del 27 febbraio 2001 avente per oggetto "Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. primo provvedimento di attuazione";
- il "Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la D.G.R. n. 41-855 del 29/12/2014, che ha aggiornato la zonizzazione del territorio regionale piemontese con riferimento alla Qualità dell'Aria;

- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto, giusto il rinvio all’art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

**visto** l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## DISPONE

**di adottare**, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici del Settore Tutela Territorio, il presente atto di assenso ai fini dell’aggiornamento, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D’ALBA, dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento conclusivo del 19/11/2015, da parte del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D’ALBA (provv. n. 38), in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D’ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 - P.IVA 01743650044 –

## DA’ ATTO CHE

- il titolo abilitativo sostituito dall’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
  - l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269, c.8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che verrà sostituita dall’AUA, per l’apertura di ulteriori punti di emissione in aggiunta, a quelli già autorizzati, in conseguenza dell’attivazione di nuove lavorazioni di produzione gelatina a freddo e gelatina agglomerata solubile;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D’ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201, della Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale in SANTA VITTORIA D’ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 - P.IVA 01743650044 - deve essere esercito e gestito, **in relazione alle modifiche in parola**, nel pieno rispetto del quadro emissivo e delle prescrizioni tutte contenute nell’Allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
- ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, **l’aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale non incide sulla durata della stessa** che, pertanto, resta quella indicata dal provvedimento conclusivo del 19/11/2015, rilasciato da parte del SUAP del

Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (prov. n. 38), in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e s.m.i.;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., **la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione** alla Provincia e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- l'impresa deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE SPA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201, - P.IVA 01743650044;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Coordinamento istruttoria**  
*Marino Guido*

**Funzionari estensori**  
*Cavallo Gianluca*  
*Scigliano Manuela*  
*Bongiovanni Daniela*



## **ASSENSO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

**Ditta ITALGELATINE SPA  
sede SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201**

### **ALLEGATO 1**

<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	<b>2</b>
Quadro emissivo .....	2
Prescrizioni .....	4

# EMISSIONI IN ATMOSFERA

## Quadro emissivo

STABILIMENTO: ITALGELATINE SPA – S. Vittoria d'Alba											
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m <sup>3</sup> /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m <sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
32	Trasporto pneumatico linea I	3000	24	continua	amb	Polveri	10	0,03	13	0,18	Ciclone + filtro a cartucce
48	Estrazione fumi e recupero calore	Dismesso									
54	Produzione gelatina solubile a freddo	20000	8	continua	50	COV	10	0,2	11	0,6 X 0,6	
55	Trasporto pneumatico gelatina solubile a freddo	650	8	continua	amb	Polveri	10	0,006	13	0,18	Ciclone e filtro a cartucce
56	Produzione gelatina agglomerata solubile	6000	8	continua	75	Polveri	10	0,06	11	0,4	Doppio filtro a tessuto

**Termine di messa a regime degli impianto nuovi o modificati:**

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

**Modalità e periodicità degli autocontrolli:**

rilevamento ogni TRE anni delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo

## **Prescrizioni**

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

## **Autocontrolli iniziali**

9. per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
10. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

## **Monitoraggi periodici**

11. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
12. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
13. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
15. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>